

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 22, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi e di giardini botanici nei centri abitati, compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle aree stesse e di parchi giochi inclusivi.

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Interventi finanziabili
- art. 4 Presentazione della domanda
- art. 5 Istruttoria delle domande
- art. 6 Spese ammissibili
- art. 7 Importo del contributo
- art. 8 Concessione ed erogazione del contributo
- art. 9 Rendicontazione della spesa
- art. 10 Cumulabilità del contributo
- art. 11 Revoca e rideterminazione del contributo
- art. 12 Obblighi del beneficiario
- art. 13 Disposizioni transitorie e finali
- art. 14 Entrata in vigore

ALLEGATO 1: Descrizione degli interventi finanziabili di cui all'articolo 3, comma 3

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il termine e le modalità di presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile per le specifiche tipologie di spesa, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione, a favore dei Comuni, dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 22 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
2. I contributi di cui al comma 1 riguardano la progettazione ed esecuzione di interventi per la realizzazione o la riqualificazione di aree verdi e di giardini botanici nei centri abitati, compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle aree stesse e di parchi giochi inclusivi.

art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) centro abitato: insieme di edifici e di aree di uso pubblico situate nel raggio di 500 metri dal centro abitato di cui all'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) area verde urbana: area di proprietà comunale o nella disponibilità del comune in base a un titolo giuridico idoneo all'interno di un centro abitato prevalentemente coperta da vegetazione quali alberi, arbusti, prati, destinata a scopi ambientali, sociali e ricreativi;
 - c) giardino botanico: area naturale, all'interno di un centro abitato, con una superficie minima di 5000 mq, e di 3000 mq se in area montana, di proprietà o nella disponibilità

del comune in base a un titolo giuridico idoneo, creata artificialmente, che raccoglie una grande varietà di piante per scopi scientifici e didattici, e che svolge funzioni espositive, didattiche, conservative e di ricerca;

- d) sistema di sicurezza: insieme integrato di misure e tecnologie volte a garantire la sicurezza e la protezione dell'area verde e la prevenzione di atti vandalici;
- e) parco giochi inclusivo: luogo pubblico dove si possono svolgere un insieme di attività motorie, creative e socializzanti necessarie allo sviluppo della personalità, privo di barriere architettoniche, con la presenza di almeno due giochi o attrezzature, progettati per essere utilizzati anche da chi ha difficoltà motorie, sensoriali o cognitive, per garantire una attività ludica inclusiva e sicura.

art. 3 Interventi finanziabili

1. Sono oggetto di contributo la progettazione e l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi:
 - a) interventi rivolti alla progettazione e realizzazione o riqualificazione di aree verdi;
 - b) interventi rivolti alla progettazione e realizzazione o riqualificazione di giardini botanici;
 - c) interventi rivolti alla realizzazione di sistemi di sicurezza a protezione delle aree verdi e dei giardini botanici;
 - d) interventi rivolti alla realizzazione di parchi giochi inclusivi.
2. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono ammissibili solo se accessori rispetto ad uno degli interventi principali di cui alle lettere a) e b), e nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Gli interventi ricompresi in ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 1 sono riportati all'Allegato 1 e possono riguardare anche singoli lotti funzionali. Le specifiche tecniche degli interventi di cui all'Allegato 1 possono essere modificate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia.

art. 4 Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, corredata dagli allegati indicati al comma 4, è presentata, a pena di inammissibilità, dalle ore 9:00 dell'1 marzo alle ore 16:00 del 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL) che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) e il link è pubblicato sulla pagina web dedicata del sito regionale.
2. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda di contributo, che comprenda una o più tipologie degli interventi principali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, il Comune presenti più domande, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
3. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda, attestate dal sistema informativo IOL.
4. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento, secondo le indicazioni previste sul sito istituzionale, con i seguenti contenuti:
 - 1) descrizione dell'intervento, delle modalità tecniche per la sua realizzazione, evidenziandone la coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
 - 2) stato di fatto: relazione, secondo le indicazioni previste sul sito istituzionale, comprendente la descrizione degli elementi ambientali e paesaggistici presenti anteriormente all'intervento, corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante;
 - 3) descrizione specifica dell'intervento:

- 3.1) inquadramento cartografico dell'area verde interessata;
 - 3.2) definizione delle funzioni principali che caratterizzeranno tale area e dei benefici che ne deriveranno, in particolare per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti;
 - 3.3) descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali;
 - 3.4) descrizione delle caratteristiche dei materiali prescelti. I prodotti a base di legno quali panchine, pannelli informativi, segnaletica, edifici, recinzioni, attrezzature ludiche, riportano i marchi PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) o FSC (Forest Stewardship Council) a garanzia della provenienza da foreste gestite in modo ambientalmente sostenibile;
 - 3.5) applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) Verde pubblico, definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, dei CAM per l'arredo urbano, adottati con DM 7 febbraio 2023 e pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023, e dei CAM per la fornitura e progettazione di illuminazione pubblica, adottati con DM 27 settembre 2017 e pubblicato in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017;
 - 3.5) cronoprogramma dei lavori e della spesa;
 - 3.6) elaborati grafici di progetto, secondo le indicazioni previste sul sito istituzionale;
- b) preventivo di spesa: quadro economico dell'intervento, con indicazione delle singole categorie di spesa e relazione dettagliata delle spese.

art. 5 Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo.
2. È inammissibile la domanda di contributo:
 - a) presentata al di fuori dei termini indicati dal comma 1 dell'articolo 4 o, in via transitoria, dal comma 1 dell'articolo 13;
 - b) presentata con modalità diverse da quelle previste dal comma 1 dell'articolo 4;
 - c) che non comprende alcun intervento principale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
3. Nel caso di carenze documentali, sono richiesti, in un'unica volta, gli eventuali ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili. Decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni, la domanda è improcedibile.
4. Con provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Direttore della struttura regionale competente in materia di energia comunica al richiedente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di contributo nei casi di cui ai commi 2 e 3 e la rigetta.

art. 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) progettazione ed esecuzione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
 - b) IVA, qualora costituisca un costo per il Comune;
 - c) direzione lavori e oneri per la sicurezza;
 - d) collaudi tecnici e tecnico-amministrativi;
 - e) accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e spese di gara;
 - f) demolizioni di immobili e trasporto inerti derivanti da demolizioni di immobili, per un importo complessivo massimo pari al 30 per cento del contributo ammissibile.

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute dal Comune successivamente alla data di presentazione della domanda.
3. Le spese relative ai parchi giochi inclusivi e ai sistemi di sicurezza sono ammissibili solo se è presente un intervento principale di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi o del verde urbano oppure di giardini botanici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
4. Per le spese relative alle tipologie di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), il limite massimo della spesa ammissibile è pari complessivamente al:
 - a) 30 per cento del contributo ammissibile, qualora si preveda la realizzazione di entrambi gli interventi accessori;
 - b) 20 per cento del contributo ammissibile, qualora si preveda la realizzazione di un solo intervento accessorio.
5. Il limite massimo delle spese ammissibili per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo è complessivamente pari al 12 per cento del contributo ammissibile.
6. Non sono ammissibili le spese non correlate agli interventi di cui all'articolo 3 e, in particolare, le seguenti categorie di spese:
 - a) acquisto delle aree;
 - b) acquisto di specie vegetali alloctone con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - c) spese di esproprio;
 - d) scale, piste ciclabili, pozzi;
 - e) impianti di emungimento;
 - f) impianti elettrici e di illuminazione, salvo quelli correlati agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - g) arredi, salvo quelli correlati agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d);
 - h) impianti di irrigazione, salvo quelli correlati agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - i) pavimentazioni impermeabili o non drenanti, salvo quelli correlati agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - j) Interventi di manutenzione ordinaria del verde urbano.

art. 7 Importo del contributo

1. Il contributo è assegnato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino all'importo complessivo massimo di 300.000 euro.

art. 8 Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di energia adotta il provvedimento di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi degli articoli 62 e 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), viene fissato il termine per l'esecuzione dell'intervento finanziato, che non può essere superiore a ventiquattro mesi, nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a dodici mesi decorrenti dal citato termine assegnato per la conclusione dell'intervento. In merito agli adempimenti specifici previsti in sede di esecuzione del progetto, si fa rinvio all'articolo 63 della legge regionale 14/2002.
4. I termini indicati nel decreto di concessione di cui al comma 3 possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, presentata alla struttura regionale competente in materia di energia prima della scadenza.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziare, è finanziata a condizione che il Comune richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta digitalmente dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
6. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente entro i successivi sessanta giorni:
 - a) integra, entro il limite della spesa ammissibile, il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 5, previa comunicazione al beneficiario e sua accettazione;
 - b) provvede all'erogazione del contributo in relazione alle domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse sulla base dell'elenco delle domande ammesse e non finanziate pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
7. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

art. 9 Rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, il Comune presenta alla struttura regionale competente in materia di energia della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000.
2. Contestualmente alla rendicontazione di cui al comma 1, il Comune presenta altresì una sintetica descrizione relativa all'intervento realizzato, corredata da documentazione fotografica e indica la spesa sostenuta.
3. Il termine indicato nel decreto di concessione di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata alla struttura regionale competente in materia di energia prima della scadenza del termine.

art. 10 Cumulabilità del contributo

1. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, ivi comprese le detrazioni fiscali, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, previsti da eventuali altre normative di settore.

art. 11 Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del Comune beneficiario;
 - b) qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, sia stata accertata una modifica sostanziale dell'intervento, oggetto del provvedimento di concessione del contributo, che cambia la tipologia e la finalità dell'intervento medesimo, o che interviene in aree diverse da quelle previste in sede di presentazione della domanda;
 - c) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
 - d) inosservanza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12.
2. Il responsabile del procedimento comunica al Comune beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.

3. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.
4. Il responsabile del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione, provvede alla rideterminazione del contributo in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:
 - a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;
 - b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

art. 12 Obblighi del beneficiario

1. I Comuni beneficiari del contributo hanno l'obbligo di mantenere la destinazione delle aree verdi per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dei lavori.
2. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è attestata con dichiarazione trasmessa via PEC entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione

art. 13 Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2025 le domande sono presentate dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno alle ore 16:00 del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Descrizione degli interventi finanziabili di cui all'articolo 3, comma 1.

A) Interventi di progettazione e realizzazione o riqualificazione di aree verdi

1) Infrastrutture blu e reti fluviali –ritenzione naturale delle acque, gestione sostenibile dei deflussi di pioggia e riduzione del loro impatto, riutilizzo di acqua piovana – Tipologie di intervento.
A) Giardini pluviali
B) sistemi di drenaggio urbano sostenibile: rotonde e trincee drenanti, pozzi perdenti, interventi di de-artificializzazione (azione di rimozione degli strati impermeabili, dissodamento del suolo sottostante, ripristino dello strato di suolo vitale superficiale, introduzione di specie vegetali), serbatoi di raccolta dell'acqua piovana
C) Rinaturalizzazione di canali, di sponde fluviali, di rogge, inclusa la loro riapertura a cielo aperto e scarpate con pendenze morbide e vegetate
D) Realizzazione di aree come stagni, zone umide, e bacini di bioritenzione, con esclusione degli invasivi, anche finalizzati alla fitodepurazione
2) Ripristino della connettività ecologica, della biodiversità urbana inclusa la fauna selvatica – Tipologie di intervento.
A) Corridoi ecologici tra aree verdi e tra aree costruite
B) bordure impollinatrici: aree verdi lineari o non che sono destinate e/o mantenute per attrarre gli insetti impollinatori)
C) rigenerazione verde di rotonde, scarpate stradali con prati polifiti con specie a supporto della biodiversità, interventi che favoriscano la presenza di insetti impollinatori in ambito urbano come l'apicoltura urbana
D) dissuasori ottici riflettenti per uccelli e pipistrelli
3) Infrastrutture verdi – Tipologie di intervento.
A) Marciapiedi verdi, muri vegetali e tetti verdi
B) Piedi d'albero ri-vegetalizzati
C) Trasformazione di parcheggi per automobili e per biciclette in parcheggi verdi alberati, aventi le seguenti caratteristiche: - almeno il 50% della superficie deve essere interessata da un mix di coperture arboree, arbustive e prato; - le superfici destinate al parcheggio sono realizzate come pavimentazione permeabile con materiali drenanti, con materiali naturali tipo calcestre, graniglie oppure terra stabilizzata e quindi permeabili, che permettano il drenaggio delle acque
4) Parchi urbani e orti – Tipologie di intervento.
A) Alberature e siepi
B) Parchi urbani
C) orti urbani intesi come appezzamenti di terreno pubblico destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti ed erbe aromatiche dato in concessione da ente pubblico
D) orti sociali intesi come orti con una specifica destinazione sociale: orto per diversamente abili, orto per anziani etc.
E) ripristino di elementi tipici della storia del paesaggio peri-urbano come filari di gelso e antiche varietà locali di alberi da frutto
F) Corridoi verdi di ventilazione

B) Interventi rivolti alla progettazione e realizzazione o riqualificazione di giardini botanici

Tipologie di intervento.
A) Acquisto di specie vegetali, con esclusione delle specie incluse nell'Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014 e nella Lista nera di cui all'allegato alla DGR n. 811/2022.
B) Impianti di irrigazione sostenibili
C) Realizzazione di percorsi didattici e di sentieri in materiale drenante
D) Allestimento di segnaletica, etichette botaniche, pannelli informativi e didattici
E) Realizzazione di serre per soddisfare le funzioni del giardino;
F) Realizzazione di spazi per attività educative (es. piccolo edificio o struttura per attività educative/laboratori, percorso sensoriale, area di sosta e osservazione)
G) Realizzazione di accessi sicuri e fruibili anche da persone con disabilità
H) Organizzazione scientifica delle collezioni (es. classificazione scientifica delle specie esposte)

C) Interventi rivolti alla realizzazione di sistemi di sicurezza a protezione delle aree verdi e dei giardini botanici

Tipologie di intervento.
A) Installazione di impianti di videosorveglianza con telecamere dotate di visione notturna e registrazione continua o su movimento, in conformità alle "Specifiche tecniche degli impianti di videosorveglianza comunale" (21/10/2019), redatte a cura del Gruppo di lavoro interdirezionale regionale "Interconnessione dei sistemi di videosorveglianza" e pubblicate sul sito istituzionale della regione
B) Sistemi di illuminazione intelligente con sensori di movimento e illuminazione a LED
C) Recinzioni perimetrali
D) Dispositivi di allarme collegati a centrali operative di vigilanza
E) Segnaletica di sicurezza per indicare percorsi di evacuazione, punti di primo soccorso, uscite di emergenza

D) Interventi rivolti alla realizzazione di parchi giochi inclusivi.

Tipologie di intervento.
A) Fornitura e posa di almeno due attrezzature ludiche inclusive conformi alla norma EN 1176, compresa l'eventuale pavimentazione continua antitrauma conforme alla norma EN 1177
B) Realizzazione di pavimentazione continua antitrauma conforme alla norma EN 1177
C) Adeguamento dei percorsi di accesso
D) Installazione di strutture di ombreggiamento e panchine accessibili ai disabili
E) Segnaletica comunicativa visiva/tattile o con supporti alla comunicazione aumentativa (CAA)

VISTO: IL PRESIDENTE